

STATUTO

“Associazione IL COSMOPOLITICO”

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

È costituita, ai sensi del D.lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, quale Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata "Associazione IL COSMOPOLITICO", di seguito denominata "associazione". La denominazione sociale dell'associazione, contestualmente all'iscrizione della stessa associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata automaticamente con la locuzione "Ente del Terzo Settore" o con l'acronimo ETS e diventerà "Associazione IL COSMOPOLITICO Ente del Terzo Settore" o semplicemente "Associazione IL COSMOPOLITICO ETS". La locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" dovrà essere utilizzato obbligatoriamente dall'associazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede legale in S. Croce di Magliano (CB), Strada Fontana Vecchia, 22.

Essa potrà istituire, in Italia o all'estero, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione opera sul territorio della regione Molise e nazionale.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Finalità

L'associazione è indipendente, apartitica, laica. I valori a cui si ispira sono la democrazia e i diritti umani. L'associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in particolare la finalità di favorire:

- la conoscenza della cultura politica e della politica internazionale;
- la comprensione delle dinamiche geopolitiche dei principali temi e trend dell'attualità internazionale (guerre, crisi internazionali, migrazioni, terrorismo, religioni, governi, forze armate, autocrazie, elezioni...) attraverso chiavi di lettura multi-livello (politologico, geografico, storico, filosofico ed economico);
- il libero scambio di conoscenze, informazioni e valori;
- la generazione di uno spirito critico tra molti mondi, tra molte visioni;
- la creazione di spazi di incontri, confronti e riflessioni che alimentino il dibattito pubblico nazionale e internazionale;
- la diffusione della democrazia e dei diritti umani in tutto il mondo nella consapevolezza che immaginare e provare a disegnare un futuro migliore è possibile.

L'associazione, poiché nasce in Molise, in segno di riconoscenza di questa stupenda terra ha anche un'altra finalità: la promozione e valorizzazione del territorio Molisano, del suo ambiente e dei suoi abitanti, promuovendone la sua storia, la sua cultura, usi tradizioni, assistenza e sostegno alle persone meno abbienti e con disagi sociali.

Art.5 - Attività

L'associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi (più in generale cittadini e con particolare riguardo ai giovani), senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nell'ambito delle attività di interesse generale e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo, l'associazione, può organizzare, promuovere e gestire, sia in autonomia sia in partenariato con soggetti pubblici e privati (regionali, nazionali e internazionali):

- studi, seminari, ricerche, concorsi, premi, inchieste, indagini statistiche;
- pubblicazione di studi e ricerche, di atti di convegni, di riviste;
- festival, conferenze, convegni, congressi, dibattiti, tavole rotonde, laboratori-didattici, consulenze, viaggi, escursioni culturali, mostre, concerti, proiezioni e cineforum, incontri nelle Scuole, nelle Università, nelle associazioni, specie quelle giovanili, e in ogni tipo di istituzione;
- ideazione e realizzazione di riviste settoriali on-line, portali e siti internet, ideazione e realizzazione di spot e/o campagne pubblicitarie e di ogni altro genere di comunicazione, anche multimediale, utile al perseguimento del proprio fine;
- gruppi di studio e ricerca, Think Tank, corsi di formazione;
- ogni altra attività culturale, di formazione ed editoriale, attinente allo scopo dell'associazione.

L'associazione potrà inoltre partecipare in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità. Nello specifico, per raggiungere lo scopo sociale, l'associazione può collaborare con Scuole, Università, Centri di ricerca, Think Tank e testate giornalistiche di tutto il mondo, e si può avvalere, nei settori politologico, geografico, storico, filosofico ed economico, del contributo diretto od indiretto di collaboratori esterni di varia natura quali ad esempio professori e ricercatori universitari, ambasciatori, studiosi, analisti, giornalisti, scrittori, registi, attivisti, figure istituzionali e del mondo imprenditoriale. Figure che potrebbero essere nominati anche membri di un Comitato Scientifico in relazione a uno o più progetti.

Le attività dell'associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione delle attività diverse sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.lgs. 117/2017.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del terzo settore.

Art. 6 - I Soci

Gli associati sono inizialmente i Fondatori.

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito, gli ideali e accettino lo statuto e i regolamenti interni.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 - Doveri e Diritti dei Soci

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare l'eventuale quota associativa annuale, nella misura e con le modalità decise dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando per libera scelta e in modo personale attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisce le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. lgs. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in apposito registro.

Art. 10 - Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico, libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 11 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (Nota direttoriale Ministero del Lavoro n.18244 del 30.11.2021 pag.11), purché non volontari, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 12 - Organi dell'associazione

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo, laddove eletto;
- 5) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 13 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano (ossia organo deliberativo) dell'Associazione ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e la data e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea (invio lettera raccomandata a/r., ovvero consegnata mano, debitamente controfirmata) e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede legale, sia in Italia che all'estero e segnatamente in un dei paese dell'Unione Europea. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si tengano per teleconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- discutere e approvare il bilancio;
- definire il programma generale annuale di attività;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- eleggere e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discutere e approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio;
- deliberare sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di tre deleghe.

È ammesso l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 16 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione. Pone in essere ogni atto esecutivo per la realizzazione del programma di attività che non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'associazione;
- predisporre annualmente il bilancio di esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- conferisce deleghe ai suoi componenti per la cura di specifiche attività;
- nomina i componenti di un eventuale Comitato Scientifico;
- stipulare tutti gli atti e i contratti di qualsiasi natura inerenti alle attività associative;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta e respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati;
- delibera sull'accettazione di donazioni e lasciti e in merito alla raccolta fondi, contributi, elargizioni e simili; delibera in merito ai rimborsi di spesa per i componenti del Consiglio Direttivo;
- predispone proposte di modifica dello statuto da sottoporre all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 a un massimo di 7 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dai soci Fondatori al momento della costituzione. Esso dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in luogo diverso dalla sede legale, sia in Italia che all'estero e segnatamente in uno dei paesi dell'Unione Europea. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza, purché sia possibile verificare l'identità di ogni singolo consigliere che partecipa e vota.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria del primo dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese documentate e sostenute inerenti all'espletamento dell'incarico. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito esclusivamente per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta. Il compenso dovrà essere approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il verbale di Consiglio Direttivo dovrà inoltre motivare la necessità dell'incarico e descrivere i compiti e le mansioni dell'interessato; i compensi dovranno sempre essere, sotto l'aspetto quantitativo, proporzionati all'attività svolta, alle ore impegnate, alla responsabilità e alle competenze dell'interessato. Dovranno quindi essere somme coerenti con i "valori di mercato", cioè con i compensi normalmente riconosciuti per le stesse attività nel settore pubblico e privato.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura speciale. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 19 - Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei soci. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Art. 21 - Organo di controllo

L'organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 - Risorse Economiche

Le risorse economiche (o entrate) dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D. Lgs 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 - Il Patrimonio sociale

Il Patrimonio sociale è costituito da: beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili, azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati, donazioni, lasciti o successioni, altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Il Patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata all'associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 25 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il Bilancio. Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato, e va presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220 mila euro, il Bilancio può essere redatto nella forma del Rendiconto finanziario per cassa.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (art. 41 del D. Lgs. 117/2017), gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Art. 26 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Le convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'associazione.

Art. 28 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b), c) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 29 - Conseguimento della personalità giuridica

L'Associazione, quando avrà un patrimonio minimo secondo quanto stabilito dall'art. 22 del D. Lgs. 117/2017, dovrà conseguire la personalità giuridica.

Art. 30 - Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 16 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Art. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Letto firmato e sottoscritto.

I soci fondatori


